



ASSOLOMBARDA

Addì 30 settembre 2011 in Milano , presso Assolombarda,

tra

le Società del gruppo Air Liquide Italia S.p.A. (Air Liquide Italia, Air Liquide Impianti Gassificazione, Air Liquide Italia Produzione, Fier Gas Tecnici, Omniatransit, Air Liquide Italia Elettronica, Air Liquide Italia Service, Consorgas, Vitalaire Italia e Air Liquide Sanità Service) rappresentate rappresentate da Federico Amietta, Lorella Nard, Paolo Corsi e Alberto Bozzi Pietra con l'assistenza di Assolombarda nella persona di Lorenzo Baggioli

e

la FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILCEM-UIL rispettivamente in persona dei Sigg. Luciano Tramannoni, Piero Dechicu e Daniele Aquilea, in assistenza al Coordinamento Nazionale delle RSU aziendali dei rispettivi siti

si è svolto un incontro conclusivo per il rinnovo dell'Accordo del Premio di Partecipazione, essendo il precedente Accordo, che regolava la materia, scaduto il 31.12.2010

Premessa

Le Parti, considerando l'esperienza dell'ultimo quadriennio e le criticità gestionali emerse, si impegnano, nel corso del presente triennio di riferimento (2011 – 2013) ad intervenire con azioni specifiche per migliorare il sistema delle relazioni industriali anche attraverso l'istituto del Premio di Partecipazione, quale importante strumento per favorire la partecipazione dei collaboratori al raggiungimento degli obiettivi aziendali nonché la valorizzazione dei contributi offerti.

In particolare , le Parti :

- confermano e ribadiscono la necessità di formalizzare in ogni singola struttura, utilizzando le "Linee Guida" allegate nell'accordo del 2007, un confronto, da attivare entro il 31 Gennaio di ogni anno e da concludersi entro il 31 Marzo , concernente l'esame e la definizione dei parametri e degli obiettivi di produttività ed il relativo peso specifico (a tal proposito per l'anno 2011 l'azienda ha già preventivamente concordato gli obiettivi con le singole strutture; la formalizzazione dei parametri di produttività terrà conto dei risultati consolidati dei primi 8 mesi del 2011 e delle previsioni relative all'ultimo quadrimestre);

confermano che le sopra menzionate "Linee Guida" dovranno essere considerate meramente orientative e tali da facilitare la definizione dei parametri nelle singole



ASSOLOMBARDA

strutture, i quali dovranno rispecchiare gli obiettivi ALMA fissati dal gruppo Air Liquide, in particolare:

1. La Sicurezza: da svilupparsi con la partecipazione a riunioni di sicurezza, la segnalazione di mancati incidenti e le verifiche periodiche sul grado di conoscenza delle regole e norme antinfortunistiche;
 2. L' Efficienza: da realizzarsi con la riduzione dei costi di gestione, la riduzione dello scaduto clienti e del costo venduto;
 3. La Crescita di mercato: da perseguire con l'acquisizione di nuovi clienti e l'aumento della cifra d'affari.
- confermano che entro il 31 Marzo di ogni anno l'Azienda dovrà comunicare alle OO.SS. Nazionali, in occasione di un apposito incontro, l'entità del MOL definito per l'anno in corso;
- ribadiscono la necessità di mantenere un monitoraggio, sia a livello locale (per valutare l'andamento dei parametri gestionali) con appositi incontri ed adeguate informazioni a tutti i collaboratori, sia a livello nazionale (relativamente all'andamento della redditività) con un incontro specifico ogni anno;
- riconoscono che il confronto sulla produttività in ogni sito debba facilitare lo sviluppo di corrette relazioni sindacali che investano anche gli aspetti relativi l'organizzazione del lavoro, i regimi di orario, le forme di flessibilità e gli istituti collegati.

In considerazione di quanto sopra le Parti si danno atto di quanto segue:

1. Meccanismo di calcolo

Sono confermati i criteri adottati nell'Accordo del 20.07.1999 così come modificati dall'Accordo del 17.06.2003.

Resta inteso che, in occasione della verifica programmata a livello nazionale, di norma entro il 31 Luglio di ogni anno, qualora ricorressero eventi straordinari, tali da modificare sensibilmente gli obiettivi di redditività fissati, le Parti analizzeranno gli impatti e definiranno le azioni da intraprendere.

2. Ammontare Premio di Partecipazione

Le Parti concordano di corrispondere, al raggiungimento del 100% degli obiettivi di produttività e di redditività, un importo di € 1.437,03 lordi, per l'anno 2011 (pari ad un + 4% sul precedente parametro), così ripartito:



ASSOLOMBARDA

Redditività 40% Produttività 60%

L'importo di cui sopra verrà, negli anni successivi 2012, 2013, elevato rispettivamente a:

- 1.494,51 € lordi/annui (pari ad un + 4%)
- 1.554,29 € lordi/annui (pari ad un + 4%)

Si conferma che il valore del premio è riferito alla categoria D, ma viene modificata la scala dei parametri relativi al valore del premio prevista al paragrafo 4.2 dell'accordo del 20.07.1999, nel modo seguente:

Categoria	Parametro
A/B	120
C	110
D/E/F	100

2.2 Le Parti, nel ribadire che i parametri di produttività vanno definiti per il raggiungimento di un valore massimo pari al 100%, convengono di riconoscere all'obiettivo di produttività un margine di oscillazione lineare pari al 25% sia in aumento che in diminuzione. Quanto sopra influirà conseguentemente sul livello di erogazione dell'elemento di produttività che scatterà, pertanto, a partire dall'75% dell'obiettivo definito. Sotto la soglia del 75% il premio non verrà quindi erogato.

2.3 Nell'ultimo anno del triennio 2011/2013 le Parti, in un apposito incontro nazionale, si riservano la possibilità di concordare un'ulteriore quota di incremento della percentuale prevista del Premio di Partecipazione, collegando la stessa a specifici ulteriori obiettivi concordati dalle Parti stesse.

3. Disposizioni Applicative

Per quanto non specificato nel presente Accordo, resta inteso che tutte le disposizioni degli Accordi sottoscritti precedentemente in materia di Premio di Partecipazione, rimarranno vigenti.

In particolare le Parti hanno inteso definire l'importo del Premio di Partecipazione in senso onnicomprensivo, poiché in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto, detto Premio, non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti e/o differiti, di alcun genere.



ASSOLOMBARDA

Le Parti si danno inoltre atto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 Legge 297/1982 e di quanto previsto dall'art. 54 del vigente CCNL applicato, che l'importo del Premio è escluso dal computo del TFR.

Le Parti concordano che, ai sensi ed agli effetti della Legge 402/1996 e della Legge 135/1997 il deposito del presente Accordo sarà effettuato a cura di Assolombarda, per la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e a cura dell'Azienda per quanto concerne gli adempimenti formali richiesti.

Resta inteso che il presente Accordo si applicherà ai dipendenti delle Società consolidate civilisticamente da Air Liquide Italia S.p.A. ai quali viene applicato il CCNL del settore chimico-farmaceutico.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Air Liquide Italia
Air Liquide Impianti Gassificazione
Air Liquide Italia Produzione
Fier Gas Tecnici
Omniatransit
Air Liquide Italia Elettronica
Air Liquide Italia Service
Vitalaire Italia
Air Liquide Sanità Service
Consorgas



ASSOLOMBARDA

p. ASSOLOMBARDA

p. FILCTEM-CGIL

p. FEMCA-CISL

p. UILCEM-UIL

p. le RSU

Milano

IPOTESI DI ACCORDO

Milano, 30 settembre 2011

WELFARE SOCIALE

1. Borsa di studio

Viene istituita, per la durata del presente accordo, l'iniziativa di erogare borse di studio annuali, per il conseguimento da parte dei figli dei lavoratori a tempo indeterminato e non in periodo di prova e con anzianità aziendale minima di servizio di 6 mesi di effettivo lavoro, di un titolo di studio, debitamente presentato in copia alle società di appartenenza rispettivamente pari a:

- a) n. 20 borse di studio del valore ciascuna di €. 700,00 (settecento/00) lorde per il raggiungimento del titolo di studio del grado Secondario di secondo grado;
- b) n. 10 borse di studio del valore ciascuna di €. 1.400,00 (millequattrocento,00) lorde per il raggiungimento del titolo di studio Laurea o Diploma universitario.

Tale numero massimo di borse di studio saranno suddivise in base all'area di attività ovvero per il punto a) n. 14 di pertinenza area Industria e n. 6 di pertinenza area Sanità, per il punto b) n. 7 di pertinenza area Industria e n. 3 di pertinenza area Sanità.

Nel caso di richieste pervenute alle direzioni aziendali in numero superiore a tali disponibilità, verrà adottato quale criterio di attribuzione

- a. carichi di famiglia risultanti da idonea certificazione
- b. il voto finale conseguito al termine dei rispettivi corsi di studio.


2. Congedi di paternità

Riconoscendo il valore sociale della paternità viene concessa al lavoratore padre la facoltà, di usufruire di un congedo parentale speciale (di natalità), non cumulabile con analoghe iniziative che dovessero essere prese a livello legislativo e comprensivo del permesso retribuito previsto dal CCNL, pari ad 1 giorno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

Resta inteso che la fruizione del congedo, salvo diversi accordi presi per il rispetto delle esigenze aziendali, non può essere differita nel tempo e deve essere effettuata entro 3 lavorativi giorni decorrenti dalla data di nascita del figlio.

3. Permessi per malattia del bambino

In occasione delle malattia del figlio, giustificata secondo le modalità e forme stabilite dalla legge (D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni), le Società riconosceranno in favore dei lavoratori permessi orari retribuiti pari a 2 ore per ogni giornata di malattia del bambino fino ad un massimo di 10 giorni nel corso dell'anno solare (oppure 4 ore fino a 5 giorni) da utilizzarsi nei giorni risultanti dalla certificazione, salvo esaurimento dei carichi di ferie arretrate di competenza degli anni precedenti.



4. FONCHIM

L'Azienda si rende disponibile ad elevare il proprio contributo a favore di FONCHIM oltre la soglia prevista dell'attuale 1,65%, con le seguenti modalità.

- a. 1,85 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR a partire dal 01.01.2012;
- b. 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR a partire dal 01.01.2013;

Resta inteso che il suddetto trattamento sarà da considerarsi assorbibile fino a concorrenza qualora intervengano disposizioni contrattuali e/o di legge più favorevoli.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2011 al fine di formalizzare la presente ipotesi d'accordo.

L'accordo avrà validità dalla ratifica formale della presente ipotesi e sino al 31/12/2013.

Letto confermato e sottoscritto

p. Air Liquide Italia
Air Liquide Impianti Gassificazione
Air Liquide Italia Produzione
Fier Gas Tecnici
Omniatransit
Air Liquide Italia Elettronica
Air Liquide Italia Service
Vitalaire Italia
Air Liquide Sanità Service
Consorgas

p. FILCTEM-CGIL

p. FEMCA-CISL

p. UILCEM-UIL

p. le RSU

The bottom half of the document contains several handwritten signatures. On the left side, there are multiple signatures, some appearing to be initials or names like 'Ad B...', 'P. A. N.', and 'P. S.'. On the right side, there are signatures corresponding to the union representatives listed above: a large signature for FILCTEM-CGIL, a signature for FEMCA-CISL, a signature for UILCEM-UIL, and a signature for the RSU. There are also some smaller, less legible signatures and initials scattered around the bottom right area.